ISTITUZIONE DI UNA ZONA INDUSTRIALE E PORTUALE NEL COMUNE DI LIVORNO

Art. 6

I benefici tributari indicati nell'art. 1 sono applicabili anche agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e relativi ampliamenti e trasformazioni, che sono sorti nella zona industriale delimitata al precedente art. 2, dopo la pubblicazione del decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 dicembre 1921, n. 307).

Per le imposte dirette, pero', il periodo di dieci anni, per gli stabilimenti indicati nel precedente comma, decorrera' dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni dei due precedenti commi non concernono, ad ogni modo, le opere e gli impianti portuali, di cui nel detto decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, posto che alle opere ed impianti stessi doveva provvedere unicamente l'ente portuale di Livorno, istituito con decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 85, e soppresso con decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 40.

Versione in vigore dal 10 luglio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno
Estremi	Legge 20 giugno 1929, n. 1012
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-zona-industriale-e-portuale-nel-comune-di-livorno/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it